GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MERCOLEDI' 5 GENNAIO — NUM. 3

ASSOCIAZIONI.

			Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA	L.	11	21	40
	Per tutto il Regno	„	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA	L.	9	17	32
	Per tutto il Regno	„	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

Domani, solennità dell'Epifania, non si pubblica la Gazzetta.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 dicembre 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio con decreti del 10 novembre e 2 dicembre scorsi:

Ad uffiziale:

Gallian prof. Felice, preside dell'Istituto tecnico di Bologna;
Monteforte prof. Gaetano.

A cavaliere:

Bardelli prof. Giuseppe, preside dell'Istituto tecnico di Milano;
Donnini prof. Piero, id. id. di Livorno;
Ferrari prof. Achille, id. id. di Piacenza;
Tremontani prof. Gerolamo, id. id. di Cremona;
Grande avv. Corrado;
Jacchia Moisè Raffaele;
Bimbi Domenico.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreto del 2 dicembre scorso:

Ad uffiziale:

Marignoli Filippo, deputato al Parlamento.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreto del 9 dicembre scorso:

Ad uffiziale:

Perrone cav. avv. Giovanni, già direttore dell'ufficio del Contenzioso finanziario di Napoli.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli con decreto del 12 dicembre scorso:

A cavaliere:

Casoni Tommaso, già conciliatore del comune d'Imola.

LEGGI E DECRETI

Relazione *a S. M. del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, in udienza del 28 dicembre* 1875.

SIRE,

In conseguenza delle rilevanti spese che dovettero sostenersi per l'esecuzione di riparazioni affatto straordinarie ed urgenti al palazzo della Consulta in Roma, sede del Ministero degli Affari Esteri, il fondo stanziato al capitolo n. 12, *Casuali*, del bilancio di quel Ministero pel 1875, risulta assolutamente insufficiente per soddisfare le spese che in conto di quest'anno devonsi ancora imputare al detto capitolo.

Si hanno disponibili sole lire 2100, somma appena sufficiente per pagare gli assegni del mese di dicembre al personale straordinario, e restano tuttavia da soddisfare alcune note di riparazioni, ed a rimborsare gli uffici all'estero delle spese eventuali da essi sostenute nell'interesse del servizio, spese che si calcola ascendere a circa lire 17,000.

La deficienza quindi che si manifesta sul fondo stanziato al capitolo suindicato salirà in complesso a lire 20,000.

E poichè varie contabilità di uffici all'estero trovansi già in liquidazione, ed urge rimborsare gli agenti delle spese da essi fatte per conto del R. Governo, si appalesa perciò la imprescindibile necessità di provvedere senza indugio a un tale stato di cose.

Per questi motivi il riferente, ritenendo che possa il Governo valersi della facoltà concessa dall'art. 32 della legge sulla Contabilità generale, al seguito anche di conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, rassegna alla firma della M. V. un decreto autorizzante il prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 20,000, da portarsi in

aumento al capitolo n. 12, *Casuali*, del bilancio definitivo 1875 pel Ministero degli Affari Esteri.

Il Num. **2872** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sulla Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 5,450,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, in conseguenza delle prelevazioni di lire 5,300,829 39, fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 149,170 61;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo num. 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, approvato colla legge 2 luglio 1875, n. 2581 (Serie II), è autorizzata una 34ª prelevazione nella somma di lire ventimila (lire 20,000), da portarsi in aumento al capitolo 12, *Casuali*, del bilancio medesimo pel Ministero degli Affari Esteri.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione *a S. M. del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, in udienza del 28 dicembre* 1875.

SIRE,

Nella relazione che precede il decreto Reale 6 novembre 1875, num. 2771, venne accennato che l'Esposizione internazionale marittima, tenutasi in Napoli nel 1870, chiuse il suo bilancio con una deficienza di lire 515,000 costituita da somme rimaste da pagare per varie somministrazioni e lavori occorsi in servizio dell'Esposizione medesima.

Molte e valide ragioni facevano ritenere che il Governo non fosse tenuto a soddisfare tali debiti e che vi dovessero provvedere esclusivamente gli altri Corpi morali che concorsero nelle spese di quell'Esposizione.

Ma essendosi questi negati per ritenersi vincolati a sborsare soltanto la rispettiva quota di concorso preventivamente stabilita, i creditori rivolsero le loro azioni contro il Governo, e diverse sentenze furono proferite portanti condanna di pagamento, come quella a favore dei signori Perna e Colaneri per la quale fu d'uopo ricorrere al prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 10,023 19 che forma oggetto del menzionato Reale decreto del 6 novembre 1875, n. 2771.

Ora un precetto è stato notificato per parte della Ditta Soler Hebert e C.i pel pagamento di lire 37,465 72 a cui è stato condannato il Governo con altra sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 aprile 1875.

Un tale stato di cose impone l'assoluta necessità di provvedere urgentemente ai mezzi per sopperire al pagamento della surriferita somma.

Ritenuto pertanto che, come nel caso succitato del credito Perna e Colaneri, possa anche per questa farsi uso della facoltà concessa dall'articolo 32 della legge di Contabilità generale dello Stato, di prelevare cioè le lire 37,465 e cent. 72 dal fondo per le spese impreviste e portarle in aumento al capitolo num. 40 *bis* iscritto col precedente decreto Reale 6 novembre 1875 nella parte straordinaria del bilancio definitivo 1875 pel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con la denominazione *Spese residue per la Esposizione internazionale marittima di Napoli*, il riferente, al seguito anche di conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, rassegna alla firma della M. V. il decreto autorizzante il prelevamento anzidetto.

Il Num. **2873** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 5,450,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, in conseguenza delle prelevazioni di lire 5,320,829 39, fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 129,170 61;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, approvato colla legge 2 luglio 1875, n. 2581 (Serie II), è autorizzata una 35ª prelevazione nella somma di lire trentasettemila quattrocentosessantacinque e centesimi settantadue (L. 37,465 72) da inscriversi nel bilancio definitivo 1875 della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio al capitolo n. 40 *bis*, *Spese residue per la Esposizione internazionale marittima di Napoli*.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Regolamento *per la direzione, per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato, che si eseguiscono a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.*

(*Vedi il R. decreto n.* 2854 (*Serie 2ª*) *nel n.* 304 *della Gazzetta dell'anno scorso*).

CAPO I.

Direzione dei lavori.

Art. 1. Le opere che per la legge del 20 marzo 1865, alleg. *F*, sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, si eseguiscono sotto la responsabilità e vigilanza del capo dell'ufficio centrale, di servizio generale o speciale del Genio civile, da cui le opere stesse dipendono; salvo il caso in cui il Ministero abbia per una determinata opera istituita una apposita direzione tecnica indipendente dal detto uffizio centrale.

Art. 2. La direzione dei lavori è affidata, secondo la natura e l'importanza dell'opera:

1º All'ingegnere nella sezione del quale si eseguiscono i lavori;

2º Ad un uffiziale designato dall'ingegnere capo;

3º Ad un uffiziale designato dal Ministero, il quale può essere lo stesso ingenere capo.

Art. 3. Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo in corso di lavoro.

Gli aiuti ed assistenti sono responsabili però con lui quando avvenga che manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non veglino all'esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata.

Art. 4. Le attribuzioni, che dal presente regolamento sono distintamente assegnate all'ingegnere capo ed al direttore dei lavori, s'intendono riunite nella stessa persona quando, per determinazione del Ministero, il direttore dei lavori sia lo stesso ingegnere capo dell'uffizio centrale o della Direzione speciale da cui l'opera dipende.

CAPO II.

Esecuzione dei lavori.

Sezione I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 5. Prima che si faccia la consegna o s'intraprendano lavori, l'ingegnere capo designa con un ordine di servizio l'uffiziale a cui ne è affidata la direzione, il luogo dove deve risiedere, il personale ordinario da cui l'ufficiale medesimo deve essere coadiuvato; ed, ove ne abbia ottenuta dal Ministero facoltà, anche il personale straordinario per l'assistenza ai lavori.

Art. 6. All'ordine di servizio devono essere unite le speciali istruzioni occorrenti a guarentire la regolarità della condotta dei lavori ed a fissare l'ordine da seguirsi nella esecuzione di essi, quando non sia tassativamente regolato dal contratto.

Nello stesso ordine di servizio, o con altro successivo, sentito il direttore dei lavori, l'ingegnere capo stabilisce, secondo l'importanza dell'opera ed il luogo in cui si eseguisce, a quali periodi sia da inviarsi all'ufficio lo stato dei lavori (modello n. 4) e quegli altri documenti che crederà opportuni, affinchè egli sia sempre informato dell'andamento e della esecuzione dei lavori in relazione con questo regolamento.

Le successive disposizioni e istruzioni dell'ingegnere capo al direttore dei lavori, come quelle del direttore all'appaltatore saranno sempre impartite mediante ordini di servizio.

Gli ordini di servizio e le istruzioni speciali devono essere segnate per sunto sul libretto manuale dei lavori, di cui al successivo art. 32, ed annessi al medesimo.

Art. 7. Nel caso che occorrano espropriazioni a carico diretto dell'Amministrazione l'ingegnere capo promuoverà tosto dalla Prefettura le necessarie disposizioni a sensi degli articoli 16, 24, 26, 29 e 36 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Quando le espropriazioni siano accollate all'appaltatore, l'ingegnere capo veglierà, entro i limiti di sua competenza, affinchè non si verifichino ritardi ed impedimenti alla esecuzione dell'opera.

Sezione II. — *Consegna dei lavori.*

Art. 8. L'ingegnere capo, tosto conosciuta l'approvazione del contratto, o, quando abbia ricevuto l'autorizzazione del Ministero per l'incominciamento immediato dei lavori, indica all'appaltatore il giorno e l'ufficio in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori.

In pari tempo ne dà avviso all'ispettore di circolo, e se vi è luogo anche alle Amministrazioni pubbliche che hanno ingerenza o speciale giurisdizione sui locali o sulle aree da occuparsi per l'esecuzione dei lavori, o da consegnarsi all'appaltatore.

Art. 9. Il processo verbale di consegna prescritto dall'art. 338 della legge indicherà, premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini di esecuzione:

a) Le specialità riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capisaldi, ecc.;

b) Le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera che fossero concessi all'impresa, per l'esecuzione dei lavori.

Qualora siano a farsi importanti lavori di scogliera od altri analoghi, si devono unire al processo verbale di consegna i profili delle cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare approssimativamente il volume totale delle materie estratte;

c) Il giorno dal quale dovrà decorrere il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna si eseguisca agli effetti del 1º capoverso dell'art. 337 della legge, nel processo verbale si stabilirà altresì quali materiali debba l'appaltatore provvedere, e quali lavori debba immediatamente intraprendere.

Il processo verbale sarà fatto in doppio esemplare, firmato dall'uffiziale consegnante e dall'appaltatore, e sarà confermato dall'ingegnere capo quando questi non sia il consegnante. Un esemplare dell'atto di consegna sarà mandato al Ministero, e l'altro conservato in ufficio, per essere unito alla liquidazione finale.

Art. 10. Riscontrandosi all'atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto, si dovrà distinguere:

a) Se sono di tenue o di grande importanza;

b) Se riguardano lavori a misura od a corpo;

c) Se sono dovute a circostanze, per le quali il contratto ammette esplicitamente delle variazioni nel prezzo dei lavori a corpo; come, ad esempio, per mutamenti avvenuti dopo la compilazione del progetto.

Si continuerà la consegna ogniqualvolta le differenze siano tenui ed i lavori siano a misura; oppure quando i lavori siano a corpo, ed il contratto escluda assolutamente ogni variazione di prezzo, quali che siano le differenze e per qualsiasi causa, e così pure nei casi di urgenza previsti nel 1º capoverso del succitato articolo 337 della legge.

Anche per i lavori a corpo, quando le differenze siano tenui ed il contratto ammetta delle variazioni di prezzo, si continuerà la consegna; dopo aver però stabilita la differenza di prezzo in base e nei limiti del contratto.

In tutti gli altri casi si sospenderà la consegna.

Le differenze riscontrate devono essere immediatamente riferite al Ministero, ed insieme si proporranno le modificazioni da introdursi ai termini del seguente art. 15.

Qualora per la estensione delle aree e dei locali, o per la importanza dei mezzi d'opera da impiegarsi, occorra di formare in più

luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato, questi saranno uniti come parte integrante al processo verbale di consegna.

Art. 11. Qualora si tratti di fare la consegna ad un'impresa che subentri ad un'altra, nel processo verbale si accerterà la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera, e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e le indennità da corrispondersi.

In tal caso, quest'ultimo dovrà intervenire agli accertamenti speciali, e firmare i relativi processi verbali.

Se invitato non interviene, oppure se si rifiuta di firmare i processi verbali, e qualora non sia stato diversamente provveduto nel contratto, gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni, ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati.

SEZIONE III. — *Esecuzione dei lavori appaltati.*

Art. 12. Il direttore prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocchè i lavori, a cui è preposto, siano eseguiti in perfetta regola d'arte ed in conformità dei relativi progetti e contratti.

Per quei provvedimenti, che, a norma dell'art. 8 del regolamento pel servizio del Genio civile approvato col R. decreto del 13 settembre 1863, n. 1599, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua attribuzione, farà le proposte all'ingegnere capo, e ne eseguirà gli ordini.

Art. 13. Il direttore darà al personale, che da lui dipende pei lavori, le debite istruzioni ed ordini, acciocchè tutto proceda secondo le buone regole d'arte e di amministrazione.

Egli invigilerà che il detto personale stia costantemente sui lavori, tenga a giorno le annotazioni sui libretti e registri, eseguisca gli ordini e le istruzioni ricevute, e serbi una condotta inappuntabile sotto ogni riguardo.

Art. 14. Trattandosi d'imprese d'ordinaria manutenzione, il direttore, prima di ordinare l'esecuzione di qualunque riparazione, riconoscerà approssimativamente la spesa a cui può dar luogo, e se questa possa sostenersi coi fondi già assegnati; di poi prenderà in proposito gli ordini dall'ingegnere capo.

Se l'importo del ristauro ecceda i fondi disponibili, oppure sia di tale rilievo da preoccupare i fondi occorrenti per l'esecuzione di altri restauri, pur necessari, l'ingegnere capo sottoporrà la proposta al Ministero, e ne attenderà le risoluzioni.

Dovrà fare altrettanto, ogni qualvolta si tratti di provviste, che oltrepassino le previsioni del contratto.

Art. 15. Le variazioni di tracciato, di forma, di dimensioni, di qualità di lavori, ed ogni altra variazione del progetto, non potranno essere mandate ad effetto senza la preventiva approvazione del Ministero.

Potrà però l'ingegnere capo autorizzare quelle modificazioni al progetto, che siano richieste dalla natura dei lavori, o dalle circostanze locali verificatesi all'atto dell'eseguimento; semprechè tali modificazioni non alterino, che in limiti relativamente ristretti, le singole quantità delle opere dichiarate in contratto, e non producano una spesa maggiore della metà del fondo *per maggiori lavori imprevisti* (art. 16, lettera *b*), posto nel progetto a disposizione dell'Amministrazione.

L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono responsabili, nei limiti delle proprie attribuzioni, della inosservanza di queste norme generali o delle prescrizioni speciali, dalla quale derivi danno all'Amministrazione.

Sono pure responsabili della maggiore spesa, che derivi dallo aver ordinate opere non comprese nel progetto, senza averne avuto l'autorizzazione.

Art. 16. Il fondo, che nei progetti d'arte è posto a disposizione dell'Amministrazione, deve perciò essere suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni:

a) Per le espropriazioni;

b) Per maggiori lavori imprevisti;

c) Per lavori ad economia;

d) Per la direzione locale ed assistenza ai lavori.

Il complesso di questo fondo resta principalmente riservato per supplire la maggior spesa, che a fine d'opera potrà risultare dal conto finale, in confronto del costo presunto nel contratto.

È sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero per disporre durante i lavori delle somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*), salvo il caso previsto dal primo capoverso dell'art. 15.

Art. 17. Quando il contratto non determina i prezzi di talune opere o provviste, esse si valutano:

a) Ragguagliandole a somiglianti opere comprese nel contratto;

b) A stima, coi prezzi correnti del luogo ove si fanno i lavori, o coi prezzi del luogo di produzione, aumentati delle spese di trasporto sul posto dei lavori, nonchè dei diritti doganali, dell'aggio o del cambio, se trattasi di prodotti speciali che non si trovino in paese;

c) Su note o fatture debitamente liquidate, accettate e saldate.

I lavori, che a termini di contratto si eseguiscono ad economia mediante giornalieri, mezzi d'opera e materiali forniti dall'impresa, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi d'elenco, per l'importo dalle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'appalto.

Art. 18. I prezzi che occorre di determinare a norma del precedente articolo, lettere *a* e *b*, vengono discussi fra il direttore e l'appaltatore.

Se vi ha accordo, e l'ingegnere capo non faccia obbiezioni, i prezzi così concordati si ammettono nella contabilità dei lavori, salvo il giudizio che ne potrà fare il collaudatore e l'approvazione del Ministero nel decidere sul collaudo.

Se vi ha discrepanza fra il direttore e l'appaltatore, e l'ingegnere capo non possa concordarla, i nuovi prezzi, secondo l'importanza dei casi, sono sottoposti all'esame dell'ispettore di circolo o del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, prima che siano approvati dal Ministero.

Ricusandosi l'appaltatore d'accettare questi prezzi approvati dal Ministero, l'Amministrazione gli ingiungerà l'esecuzione delle opere, o la somministrazione delle provviste, riservando all'atto del collaudo ogni decisione.

Anche in quest'ultimo caso i prezzi approvati dal Ministero sono intanto ammessi nella contabilità dei lavori.

Art. 19. Quando vi abbia contestazione fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà, entro otto giorni al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore. Questi, ove ne sia il caso, comunicherà la decisione dell'ingegnere capo, mediante ordine di servizio, all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere le sue riserve nel registro di contabilità.

Qualora le contestazioni riguardino fatti, il direttore, a norma del capitolato generale, distende, o per domanda dell'appaltatore o di propria iniziativa, però sempre in presenza dell'appaltatore o del suo legale rappresentante, e mancando questi, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmeranno questo processo verbale.

Le decisioni dell'ingegnere capo o del Ministero vengono comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore.

Alle risoluzioni definitive del Ministero l'appaltatore ha l'obbligo

di dare esecuzione, salvo il diritto fare le sue riserve nei registri.

Di tutte queste contestazioni e dei relativi ordini di servizio si dovrà tener nota nel giornale.

Il collaudatore emetterà il suo avviso sulle contestazioni nella relazione di collaudo.

Art. 20. Se nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone od alle proprietà, il direttore compilerà apposita relazione da mandarsi senza indugio alla Prefettura, indicando il fatto e le le sue cause, e proponendo i provvedimenti da adottarsi.

Art. 21. Nei casi nei quali i danni causati da forza maggiore non siano per contratto a carico dell'appaltatore, ma questi abbia fatta denuncia nei termini stabiliti dal capitolato, se ne compilerà tosto processo verbale, previo accertamento:

a) Dello stato delle cose dopo il danno, per le conseguenti deduzioni col confronto dello stato precedente;

b) Delle cause dei danni, e se di forza maggiore;

c) Se vi fu negligenza, e per parte di chi;

d) Se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore;

e) Se non fu ommessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 22. Ogniqualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire dall'ingegnere capo, per mezzo del prefetto, al Ministero, affinchè esamini se convenga dichiarare la rescissione del contratto ai termini dell'art. 340 della legge.

Art. 23. Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà, per mezzo del prefetto, al Ministero una relazione, nella quale a norma dell'art. 22 indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie degli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni; inoltre nella relazione indicherà la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente e da accreditarsi all'appaltatore.

Se il Ministero riconosce la necessità di un provvedimento, commette al prefetto di comunicare la relazione dell'ingegnere capo all'appaltatore, prefiggendogli un termine non minore di dieci giorni per presentare al prefetto stesso le sue discolpe o dichiarazioni.

Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto inutilmente il termine fissato all'appaltatore per rispondere, il Ministero decreta, se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure commette al prefetto di procede alla esecuzione d'ufficio, previe le ingiunzioni all'appaltatore a termini del capitolato generale e del seguente articolo.

Art. 24. Qualora il direttore riconosca essere i lavori in ritardo per negligenza dell'appaltatore, ed esservi necessità di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal contratto, ne farà relazione all'ingegnere capo, unendovi lo stato di avanzamento dei lavori stessi (mod. 10). Se l'ingegnere capo concorda nel giudizio del direttore domanda al prefetto di assegnare un termine all'appaltatore negligente per compiere i lavori in ritardo, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, proponendo specificatamente le prescrizioni da intimarsi all'appaltatore.

Alla scadenza del termine assegnato dal prefetto, il direttore, in contraddittorio coll'appaltatore, od in sua mancanza colla assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo abbia l'appaltatore adempito alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale.

Art. 25. Per i contratti stipulati per cottimo dall'uffiziale incaricato dei lavori ad economia (art. 59), si può prescindere dalla esecuzione di ufficio; ma in caso di inadempimento dei patti, previa una ingiunzione dello stesso uffiziale, possono essere rescissi siffatti contratti, mediante una semplice dichiarazione fatta per iscritto dall'ingegnere capo, salvi sempre i diritti e le facoltà riservate all'Amministrazione dal contratto.

SEZIONE IV. — *Esecuzione d'ufficio a rischio degli appaltatori.*

Art. 26. Ogni qualvolta si debba procedere all'esecuzione di ufficio a rischio dell'appaltatore negligente, o per opere di cui fu rescisso il contratto di appalto, l'ingegnere capo propone al prefetto se si abbia a stipulare un contratto all'asta pubblica od a licitazione privata per tutte o per una parte delle opere, e quali lavori convenga eseguire ad economia.

Il prefetto statuisce in proposito, secondo le istruzioni del Ministero; e provvede alla stipulazione dei contratti per asta pubblica o per licitazione privata.

Questi contratti sono resi esecutorii dallo stesso prefetto; e la somma necessaria per l'esecuzione dei medesimi è assegnata con decreto Ministeriale.

Per le opere che si eseguiscono in economia provvede il direttore secondo le prescrizioni dell'ingegnere capo, seguendo le norme del capo IV del presente regolamento.

Art. 27. Se l'esecuzione d'ufficio deve avere luogo per contratto, si compilano due perizie, cioè:

L'una dei materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore negligente, che possono utilmente impiegarsi nei lavori, e da cedersi al nuovo appaltatore; ed il prezzo di questi materiali non è soggetto a ribasso;

L'altra dei lavori da eseguirsi d'ufficio, applicandovi gli stessi prezzi e ribassi del contratto fatto coll'appaltatore negligente.

Si dovrà aggiungere, se ve n'è bisogno, l'elenco dei prezzi che non fossero preveduti nel contratto, e quelli per la manutenzione o per la riforma dei lavori eseguiti dall'appaltatore negligente.

Art. 28. I capitolati speciali per l'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di ciascun caso, stabiliranno:

a) L'importo del lavoro sulle basi del contratto coll'appaltatore negligente;

b) La condizione, che il nuovo appaltatore dovrà accettare, al prezzo di perizia, i materiali, gli utensili e i mezzi d'opera presi all'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano, e nell'effettiva quantità che all'atto della consegna gli verranno ceduti;

c) La riserva, che l'importo di questi materiali sarà compensato dallo stesso appaltatore all'Amministrazione, mediante congrue ritenute sugli acconti di prezzo.

Potrà includersi la condizione, che il nuovo appaltatore non sia responsabile dei guasti che, per i difetti dei materiali o della esecuzione, sopravvenissero ai lavori già fatti dall'appaltatore negligente.

(*Continua*)

NOMINE E PROMOZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti 26 ottobre 1875:

Pisano Francesco, tenente contabile 15° cavalleria, collocato in riforma a datare dal 16 novembre 1875 ed inscritto col proprio grado negli ufficiali di riserva;

Boaglio Luigi, tenente contabile in aspettativa per motivi di famiglia, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;

Meneghelli Marsilio, tenente contabile 1° cavalleria, collocato in

aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;
Banfi Felice, tenente contabile in aspettativa per sospensione dall'impiego, rimosso dal grado e dall'impiego;
Santacroce Raffaele, id. distretto Ancona, id. id.

Con RR. decreti 4 novembre 1875:

I sotto indicati **tenenti** nel corpo contabile militare sono promossi **capitani**, continuando come sopra:
Remusati Luigi, distretto Arezzo;
Motta Luigi, distretto Potenza;
Trucco Agostino, 6° reggimento fanteria;
Frigiolini Cesare, ufficio personali militari vari;
Dalmazzo Vincenzo, 8° reggimento fanteria;
Allegramente Giuseppe, 14° reggimento artiglieria;
Guglielmotti Giovanni, 3° reggimento cavalleria;
Celesia Giovanni, 14° reggimento fanteria;
Zineroni Carlo, distretto Modena;
Bottau Ottavio, 13° reggimento cavalleria;
Belleudi Pietro, distretto Brescia;
Renacco Francesco, distretto Forlì;
Pirzio-Biroli Achille, distretto Potenza;
Rossi Domenico, 9° reggimento artiglieria;
Viano Domenico, 6° reggimento cavalleria;
Buzano Michele, 78° reggimento fanteria;
Bracco Angelo, distretto Venezia.

I sotto notati **sottotenenti** nel corpo contabile militare sono promossi **tenenti**, continuando nei rispettivi corpi:
Paganini Antonio, distretto Bologna;
Fiorio Carlo, 5° reggimento fanteria;
Galbiati Guido, 33° reggimento fanteria;
Cavalleri Luigi, distretto Cremona;
Mazzari Angelo, legione Reali carabinieri Firenze;
Ramorino Emanuele, 45° reggimento fanteria;
Colli Carlo, distretto Brescia;
Castelli Anacleto, distretto Lucca;
Fusco Roberto, 76° reggimento fanteria;
Dalla Meschina Giulio, 56° reggimento fanteria;
Cantù Costantino, collegio Napoli;
Mattia Secondo, distretto Verona;
Ferrero Vincenzo, 34° reggimento fanteria;
Longo Domenico, 4° reggimento fanteria;
Sosso Paolo, 3° b aglione d'istruzione;
Gilli Ippolito, distretto Rovigo;
Sansoni Cesare, distretto Catanzaro;
Tornaghi Ernesto, distretto Milano.

Con R. decreto 10 novembre 1875:

Boaglio Luigi, tenente contabile in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in effettivo servizio e destinato alla 6ª compagnia sanità militare (Genova).

Con RR. decreti 14 novembre 1875:

Abbate Ottavio, tenente contabile 3° bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;
Carrano Gerolamo, tenente contabile in aspettativa per motivi di famiglia (Vignarola, Alessandria), trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;
Emma Giulio, tenente contabile di riserva, nominato capitano contabile nella riserva dal 26 ottobre 1875, data del R. decreto di suo collocamento a riposo.

Con R. decreto 23 novembre 1875:

Sorrentino-Procida Carlo, tenente contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio (Napoli), trasferto in aspettativa per riduzione di corpo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Sono avvertite le Direzioni dei giornali, riviste ed altre pubblicazioni periodiche del Regno, che il Ministero della Guerra non intende ricevere e tenersi obbligato a pagare alcuna associazione, se non l'ha espressamente ordinata.

Ciò a scanso di equivoci per quelle Direzioni di giornali che reputano esser loro dovuto il prezzo d'abbonamento pel solo fatto di avere, senza richiesta, trasmesso al Ministero il loro periodico.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Dovendo aver effetto col 1° gennaio 1876 la legge del 27 maggio 1875, num. 2779 (Serie 2ª), per l'istituzione delle Casse postali di risparmio, questa Direzione generale ha provveduto perchè 607 uffizi sieno subito autorizzati a ricevere i depositi, a rilasciare i corrispondenti libretti, e ad operare i rimborsi, salvo ad estendere in seguito gradatamente il servizio agli altri uffizi.

Quelli già designati trovansi descritti su di un elenco, che il pubblico potrà consultare in ogni uffizio di posta.

I rimanenti uffizi, non ancora autorizzati ad operare come succursali della Cassa centrale, avranno però facoltà di ricevere i depositi successivi dalle persone che abbiano fatto il primo deposito e ritirato il libretto in uno degli uffizi già autorizzati e di eseguire i rimborsi sui libretti stessi.

Le norme principali che regolano il servizio delle Casse postali sono le seguenti:

1° Qualunque persona può fare depositi per conto proprio o di altri. Il depositante riceve all'atto del primo deposito un libretto, il quale è destinato a contenere il conto corrente fra lui e l'Amministrazione e comprende una serie di cedole valevoli per dare ricevuta dei rimborsi.

È vietato di rilasciare più libretti a favore di uno stesso individuo;

2° Chi abbia fatto il primo deposito in un uffizio, può fare i depositi successivi nello stesso od in altri uffizi, presentando ogni volta il libretto;

3° Le somme dei singoli depositi sono scritte nei libretti per cura dell'uffizio postale che li riceve.

Ogni deposito deve essere confermato dalla Direzione generale delle poste con una dichiarazione, che è spedita direttamente al depositante, e che egli deve reclamare, qualora non gli giunga entro quindici giorni;

4° Nessun deposito può essere inferiore ad una lira.

Nel corso di ogni anno solare non si possono iscrivere nello stesso libretto più di lire 1000, dedotti i rimborsi ritirati nell'anno stesso;

5° Sulle somme depositate è corrisposto un interesse che fu determinato per l'anno 1876 in ragione del 3 per cento, netto di ogni ritenuta. Per gli anni successivi potrà essere modificato.

L'interesse sui depositi fatti dal 1° al 15 di ogni mese decorre dal giorno 16, e per quelli fatti dal 16 in poi decorre dal 1° del mese successivo.

Sulle frazioni di lira non si corrisponde interesse;

6° Al termine di ogni anno gli interessi si aggiungono al capitale e diventano fruttiferi.

Quando il credito di uno stesso individuo per depositi fatti, dedotti i rimborsi, superi lire 2000, la eccedenza rimane infruttifera, ma la capitalizzazione degli interessi sui depositi fino a lire 2000 procede senza interruzione;

7° I titolari dei libretti possono ottenere rimborso di tutto o di parte del loro credito in qualunque uffizio di posta, presentando sempre il libretto.

I rimborsi fino a lire 100 si fanno per regola a vista, purchè sieno chiesti nello stesso uffizio che abbia emesso il libretto o nelle cui scritture questo sia stato trasferito;

8° Pei rimborsi di somme maggiori occorre un preavviso nel limite di 20 giorni fino a lire 200, di 30 giorni fino a lire 1000 e di sessanta per le somme superiori. Però anche siffatti rimborsi saranno in via normale eseguiti al più presto possibile.

Pei rimborsi da farsi per opera di uffizi diversi da quelli che abbiano emesso i libretti o nelle cui scritture questi sieno stati trasferiti occorre un'autorizzazione della Direzione generale;

9° L'interesse sulle somme rimborsate cessa dal primo del mese pei rimborsi fatti dal 1° al 15, e dal 16 pei rimborsi fatti nella seconda quindicina;

10. I titolari dei libretti possono esigere che tutta la somma del loro credito od una parte di essa sia impiegata in acquisto di rendita del Debito pubblico per loro conto, o sia passata alla Cassa dei depositi e prestiti, come deposito volontario.

L'Amministrazione delle poste fa queste operazioni senz'alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente incontrate, e si incarica anche di far convertire la rendita acquistata in certificati nominativi;

11. Ogni cinque anni potrà essere distribuita a titolo di premio ai depositanti una parte degli utili della Cassa.

Firenze, 26 dicembre 1875.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

In esecuzione della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), essendosi con R. decreto del 9 dicembre successivo, n. 2802 (Serie 2ª), approvato un nuovo regolamento per la Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, si reputa opportuno di segnalare per norma degl'interessati le principali innovazioni introdotte dal nuovo ordinamento di detto servizio quale fu costituito dalla legge e dal regolamento succitato.

I. Dal 1° gennaio 1876 i depositi contemplati dalla legge del 17 maggio 1863, n. 1270, sono ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione della Amministrazione centrale che riceve pure, amministra e restituisce i depositi nella provincia ove ha sede, e conserva la gestione dei depositi effettuati a tutto dicembre 1875 (Legge 27 maggio 1875, art. 20).

II. La restituzione dei depositi e il pagamento degli interessi sui medesimi, nei casi in cui si può effettuare alle loro scadenze agli aventi diritto, si eseguiscono esclusivamente presso l'uffizio dove fu effettuato il deposito (Regolamento articoli 43 e 51).

Si eccettuano i depositi anteriori al 1° gennaio 1876, per cui la Amministrazione centrale, su domanda degli aventi diritto, continua a operare la restituzione e il pagamento per mezzo di quella Intendenza che sia indicata nella domanda (Regol. art. 132).

III. I titoli nominativi non sono più ammessi a deposito quando questo sia da vincolarsi a scopo di cauzione (Regol. art. 30).

IV. I titoli al portatore devono all'atto del deposito essere firmati sul loro corpo dal depositante per constatarne ad ogni evenienza l'identità (Regolamento art. 30. - Istruzione 24 dicembre 1875, art. 19).

V. La polizza di deposito non ha altro valore che quello di servire di prova della avvenuta effettuazione del deposito.

La sua esistenza a mani del depositante o di altri non costituisce nè prova, nè presunzione che il deposito sia tuttora sussistente (Regolamento art. 35).

VI. Quando per sorteggio, per scadenza od altrimenti sia divenuto rimborsabile in tutto od in parte il capitale d'un titolo depositato, o sia divenuto esigibile qualche premio, è ad esclusivo carico degli aventi diritto di curare che o per consenso degli interessati o per provvedimento dell'autorità competente, mediante le opportune cautele, sia reso possibile il ritiramento del titolo per la riscossione del capitale o del premio sul medesimo dovuti, e per l'effettuazione, ove d'uopo, del nuovo deposito in numerario od in titoli.

In via d'eccezione la Cassa opera essa medesima la riscossione del capitale o del premio, e fa il nuovo deposito quando concorrano insieme le seguenti tre circostanze, cioè:

1° Che non si tratti di depositi a solo scopo di cauzione;

2° Che si tratti d'un titolo di Debito Pubblico o di altro che sia emesso o pagabile dallo Stato, e non di titoli pagabili da provincie, comuni, Banche ed altre Società commerciali e industriali;

3° E che la riscossione del capitale o del premio si possa senza altro ottenere sulla semplice presentazione del titolo depositato.

Nel concorso di queste tre condizioni e quando siano decorsi sei mesi dal giorno in cui la riscossione si poteva fare, senzachè gli interessati abbiano presentata domanda per il ritiramento del titolo, la Cassa provvede essa entro i sei mesi successivi alla riscossione ed all'effettuazione del nuovo deposito (Regolamento art. 37).

VII. La Cassa cura la riscossione delle rendite, degl'interessi e degli altri proventi sui titoli depositati solo nel caso che concorrano le seguenti tre condizioni, cioè:

1° Che non si tratti di depositi a solo scopo di cauzione;

2° Che si tratti di titoli di Debito Pubblico od altri emessi o pagabili dallo Stato;

3° E che la riscossione delle rendite, degl'interessi o degli altri proventi si possa fare sulla semplice presentazione dei titoli depositati, o delle cedole, dei vaglia, dei *coupons* od altri recapiti annessi ai titoli stessi.

Concorrendo tutte queste tre condizioni la Cassa fa la riscossione alle periodiche scadenze e ne accredita l'importare al conto corrente del deposito cui i titoli appartengono, a meno che i frutti del deposito essendo liberamente esigibili dagli aventi diritto alle loro scadenze sia il caso di far semplicemente staccare e consegnare ai medesimi le cedole, i vaglia ed altri recapiti perchè li riscuotano essi stessi come infra (Regolamento art. 37).

VIII. Riguardo ai titoli non appartenenti al Debito Pubblico nè altrimenti pagabili dallo Stato, ma pagabili da provincie, comuni, Banche, Società ed altri stabilimenti, e riguardo ai titoli di qualunque sorta su cui la riscossione del capitale, dei premi, delle rendite, degli interessi, ed altro provento non si possa ottenere sulla semplice esibizione dei titoli stessi o delle cedole, vaglia od altri recapiti annessivi, è ad esclusivo carico degli aventi diritto il promuovere, come secondo i casi sarà opportuno, le occorrenti autorizzazioni o la delegazione di persona terza per effettuare il ritiramento dei titoli e la riscossione di quanto è dovuto, ed è quindi a loro esclusivo carico di fare essi medesimi gli atti opportuni verso chi di ragione per impedire le prescrizioni che si potessero verificare.

La stessa norma è applicabile qualunque sia la natura dei titoli depositati se il deposito è fatto a solo scopo di cauzione (Regolamento art. 37).

IX. Quando nei depositi a scopo di cauzione il vincolo non colpisca i frutti del titolo depositato, e in tutti gli altri casi in cui i frutti stessi siano liberamente esigibili alle loro scadenze dagli aventi diritto, la Cassa, sulla domanda di questi, promuove il distacco dai titoli e la consegna a loro mani delle cedole, dei vaglia, dei *coupons* o degli altri recapiti che servono alle periodiche riscossioni perchè possano curarle direttamente essi medesimi (Regolamento art. 38).

X. Le disposizioni dei precedenti numeri 6, 7, 8 e 9 sono pure applicabili ai depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876, a meno che gli interessati facciano domanda alla Cassa perchè essa

provveda come in passato alla riscossione dei capitali o dei premi che divengano esigibili ed alla riscossione e al pagamento, come di ragione, delle rendite ed altri proventi che decorrono sui titoli depositati (Regolamento art. 133).

XI. I mandati che non vengono riscossi entro l'anno successivo a quello della loro emissione non sono più pagabili senza una speciale autorizzazione dell'ufficio che li ha emessi, salvi gli effetti della prescrizione che si fosse verificata riguardo al credito cui essi si riferiscono (Regolamento art. 18).

In ogni caso per altro dalla data di spedizione del mandato cessa l'ulteriore decorrenza degli interessi sui depositi in numerario, ancorchè si ritardi per qualunque causa la riscossione del mandato (Regolamento art. 41).

XII. Spedito l'ordine di restituzione dei titoli depositati o di consegna di cedole o di altri recapiti, se entro l'anno successivo a quello in cui l'ordine fu emesso non abbia avuto luogo il ritiramento, questo non si può più eseguire senza una speciale autorizzazione dell'uffizio da cui l'ordine fu emesso, salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che potesse essersi verificata (Regolamento art. 71).

XIII. Ogni qualvolta venga mutata la ragione dell'interesse da corrispondersi sui depositi in numerario, il nuovo saggio si applica anche ai depositi precedentemente eseguiti (Regolamento art. 41).

XIV. La cessione dei depositi deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a termini dell'art. 1323 del Codice civile, e notificata regolarmente all'ufficio ove i medesimi sono iscritti (Regolamento art. 39).

Nella stessa forma devono essere fatte le procure da presentarsi alla Cassa a corredo delle domande fatte da mandatari (Regolamento art. 52).

XV. I sequestri, pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degl'interessi o la restituzione del deposito debbono essere fatti a termine di legge e regolarmente notificati a quell'ufficio presso cui esiste l'iscrizione del deposito (Regolamento art. 47).

Per i depositi riguardo a cui si fossero già emessi i mandati o gli ordini di restituzione o di consegna delle cedole, gli impedimenti non producono effetto se non siansi fatti notificare al cassiere centrale, al tesoriere od a quell'altro agente pagatore sul quale furono spediti i mandati o gli ordini (Regolamento art. 48).

XVI. Per quanto concerne gli antichi depositi anteriori al 1° gennaio 1876 il solo amministratore centrale ha la rappresentanza della Cassa dei depositi, e ad esso esclusivamente, alla sua sede, debbono essere notificate le citazioni, le intimazioni di sequestri, opposizioni, cessioni, pignoramenti ed altre qualunque riflettenti i depositi stessi.

Per quei depositi riguardo a cui già si fossero emessi i mandati di pagamento o gli ordini di restituzione dei titoli o di consegna delle cedole si applica il secondo alinea del numero precedente (Regolamento art. 134).

XVII. Quando si tratta della restituzione di depositi inferiori a lire cento, la prova della qualità di eredi può somministrarsi nei modi stabiliti dall'art. 335 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, anzichè col promuovere apposito decreto dell'autorità giudiziaria (Regolamento art. 60).

XVIII. Se il provvedimento che prescrive od autorizza la restituzione del deposito la subordina all'adempimento di qualche condizione, il deposito non si rilascia se non è delegata una determinata persona a ritirarlo, ed a curare l'adempimento della condizione imposta, o se non è espressamente esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità riguardo al detto adempimento (Regolamento art. 59).

XIX. Quando occorra di far vendere per espropriazione qualche titolo depositato, e quando un deposito in numerario debba convertirsi in deposito di rendita, in iscrizione nominativa sul Gran Libro, od in altro impiego, l'autorità competente deve affidarne l'incarico ad un agente di cambio o ad altra persona, autorizzandola a ritirare il deposito e ad eseguire l'alienazione, la conversione del deposito o quell'altra operazione di cui sia il caso senza ingerenza della Cassa (Regolamento articoli 68 e 69).

Firenze, addì 27 dicembre 1875.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Con effetto dal giorno 6 corrente il piroscafo applicato al servizio fra Piombino e Portoferrajo anticiperà di un'ora e mezzo la partenza dal primo dei predetti scali, muovendo alle ore 3 pom.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè n. 208032 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 25092 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 170, al nome di Di Gennaro Angela, Fortunato, Filomena ed Alessandro fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione della loro madre e tutrice Maria Coccorullo, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Gennaro Mariangela, Fortunata, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 4 gennaio 1876.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 67, nel comune di Cinisi, provincia di Palermo, coll'aggio lordo medio annuale di lire 613.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 18 dicembre 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sulla fede dell'*Augsburger Allgemeine Zeitung* abbiamo riferito ieri l'altro che l'Austria attendeva l'approvazione della Russia per poter diramare il suo dispaccio-circolare

con cui le potenze occidentali e l'Italia devono venir invitate ad associarsi alle proposte delle tre potenze del Nord relativamente alle riforme da attivarsi nell'impero ottomano. Un dispaccio particolare da Vienna dello stesso giornale annunziava in data 1° gennaio che la risposta adesiva della Russia era giunta e che oramai nulla più osta all'invio del dispaccio-circolare austriaco.

Desta molto rumore in Inghilterra una circolare che l'ammiragliato inglese ha diretto ai capitani della marina regia relativamente alle norme da osservarsi nei paesi schiavisti nel ricevere a bordo gli schiavi fuggitivi. Questa circolare prescrive che quando persone che si dicono o paiono schiave cercheranno di essere ricevute a bordo dei navigli in alto mare, fuori dei limiti delle acque territoriali, e reclameranno la protezione della bandiera britannica, i capitani debbano assicurarsi, prima di riceverli a bordo, se vi hanno motivi sufficienti per riceverli. Dopo aver ricevuto gli schiavi fuggitivi, i capitani li conserveranno a bordo, se i fuggiaschi lo desiderano, fino a che potranno sbarcarli in un paese o trasferirli in altro naviglio, ove la loro libertà sia riconosciuta e rispettata.

Ma la circolare rammenta ai capitani che quando sono nelle acque territoriali di un altro paese, essi sono vincolati alle leggi internazionali, e non possono permettere che i loro navigli diventino un asilo per tutti coloro che potrebbero essere accusati di violazione della legislazione del paese. " Se per conseguenza, dice la circolare, mentre il vostro naviglio si trova nelle acque territoriali d'uno Stato in cui la schiavitù esiste, una persona che si dichiara schiavo fuggitivo cerca di essere ammessa nella vostra nave, voi potrete riceverla solo se la sua vita si trovasse in pericolo manifesto. E se per salvarla da questo pericolo voi l'avrete accolta, non dovrete, passato il pericolo, permetterle di continuare a restare a bordo ma accoglierete la domanda per la sua estradizione. „

Lo *Standard*, che pure è organo del ministero, con parole risentite addimostra che non v'era alcun bisogno di questa circolare cui nessuno domandava, e che il dipartimento della marina doveva esser certo di provocare delle critiche ostili e di ferire un sentimento generale e rispettabile. Gli altri giornali non sono meno acerbi nelle loro censure. Il *Times* domanda se un naviglio non è estra-territoriale, anche quando è ancorato nelle acque territoriali, cioè a dire se non è esente dalle leggi del paese nei limiti del quale egli si trova. " È questo, dice il *Times*, un principio di diritto internazionale bene stabilito, e sebbene possa condurre ad abusi, sebbene una nazione schiavista possa a buon dritto rifiutare asilo nei suoi porti ai navigli d'un governo che invitasse sistematicamente gli schiavi a fuggire, non è nè giusto nè saggio per nessuno Stato di abbandonare, senza maturo esame e senza l'assentimento degli altri Stati, una parte qualunque di questi privilegi che sono stati lentamente conquistati sull'egoismo nazionale „.

Il *Journal des Débats* scrive che l'allocuzione pronunziata dal duca di Audiffret-Pasquier nel chiudere l'ultima sessione dell'Assemblea nazionale potrà servire di programma per le prossime elezioni generali a tutti i cittadini veramente ispirati dall'amore dell'ordine e delle pubbliche libertà. " Il duca di Audiffret-Pasquier rese giustamente omaggio al patriottismo della nostra terza Assemblea costituente i cui sforzi per la rigenerazione del paese sono stati coronati dal più felice successo. Ma egli si è soprattutto congratulato con lei di avere finalmente date alla Francia delle istituzioni definitive le quali, giova sperarlo, saranno consacrate dal tempo.

" Senza sconoscere ciò che quest'opera così laboriosamente compiuta può avere di imperfetto, egli proclamò altamente che solo la costituzione del 25 febbraio poteva mettere in salvo il paese contro il despotismo e l'anarchia.

" Con questa semplice dichiarazione egli ha tracciato il dovere a tutti coloro che saranno tra alcuni giorni chiamati a scegliere i rappresentanti della nazione così pel Senato come per la Camera dei deputati. Essi sapranno indubbiamente rispondere all'appello di questa voce patriottica che affida alla loro saviezza l'avvenire della nuova carta costituzionale, non accordando i loro suffragi che ai candidati risoluti di assicurarne la applicazione e lo svolgimento „.

L'ultimo atto politico che l'Assemblea francese compì prima di separarsi fu quello della nomina della Commissione di permanenza che rimarrà in carica fino alla costituzione delle nuove Camere.

A questo proposito il *Moniteur Universel* scrive che l'Assemblea non è ancora morta, ma che essa continua a vivere e ad essere presente per mezzo della sua Commissione di permanenza. Ove le circostanze lo esigessero, l'Assemblea, dice il *Moniteur*, riapparirebbe a Versaglia nelle medesime condizioni nelle quali vi si trovava il 31 dicembre. Tuttavia il foglio parigino riconosce che il sopravvenire di circostanze straordinarie non è affatto probabile, e che se l'Assemblea non è ancora sciolta, essa però si è definitivamente separata.

Scrivono per telegrafo da Atene 1° gennaio:

" Il presidente del gabinetto ha dichiarato alla Camera che il re e la regina si propongono di fare un viaggio all'estero nella primavera prossima.

" Il presidente ha presentato la seguente proposta: " Il Consiglio dei ministri eserciterà il potere reale, eccetto che per la convocazione, la proroga o lo scioglimento della Camera, la dichiarazione di guerra, la nomina di ambasciatori, l'ordinazione di vescovi, le amnistie e le negoziazioni di trattati „. Questo progetto è stato adottato in prima lettura.

" I giornali credono che questo viaggio stia in relazione cogli affari d'Oriente „.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Firenze, 4. — Questa mattina è morto il maggiore generale Robillant, comandante dell'artiglieria.

Berlino, 3. — Il *Monitore dell'Impero* pubblica un decreto dell'imperatore al capo dell'ammiragliato. Questo decreto divide il corpo di ufficiali di marina in stato maggiore dell'ammiragliato, corpo d'ufficiali e stato maggiore di marina.

Berlino, 4. — Un decreto imperiale regola i rapporti fra i rappresentanti tedeschi all'estero e i comandanti delle navi da guerra tedesche. I rappresentanti avranno la responsabilità politica e i comandanti la responsabilità militare. I comandanti non

possono in generale intervenire militarmente che dietro proposta dei rappresentanti politici.

Londra, 4. — Il *Times* ha da Berlino in data del 3: « I Russi si preparano ad occupare entro il corrente gennaio Marghilan e Andiscan. L'annessione probabile del Sud del Kokand renderebbe la Russia confinante coll'Afganistan ».

Lo *Standard* ha da Roma in data del 3: « Una corrispondenza degna di fiducia dichiara che il disaccordo sorto fra il kedive e il signor Stephen Cave è assai serio. Cave dichiarò che era necessario di rimpiazzare il ministro delle finanze e di tenere separatamente i conti del debito Daira. Il kedive, udendo questa dichiarazione, si alzò bruscamente dicendo che egli credeva che l'Inghilterra gli avesse spedito un consigliere e invece scopriva che gli si voleva imporre un sindacato ».

Costantinopoli, 4. — La Porta diede ai governatori le istruzioni per la elezione dei membri dei tribunali e dei Consigli provinciali.

Corre voce che Server pascià, commissario nell'Erzegovina, sia stato richiamato.

Londra, 4. — Lord Lytton, ministro a Lisbona, andrà nel prossimo aprile ad occupare il posto di vicerè delle Indie, in luogo di lord Northbrook, dimissionario.

Il banchiere Anthony Rothschild è morto.

Cairo, 4. — Ragheb pascià fu nominato ministro del commercio, il quale ministero viene separato da quello degli affari esteri.

Nubar pascià, ministro degli affari esteri, diede la sua dimissione, dichiarando che l'unione dei due ministeri era indispensabile. Questa dimissione fu accettata.

Cherif pascià fu nominato ministro degli affari esteri.

Parigi, 4. — Gambetta presenterà la sua candidatura a deputato agli elettori di Parigi, Lione, Marsiglia, Lilla e Bordeaux, affinchè queste grandi città giudichino fra la sua politica di transazione e la politica intransigente dei radicali.

Il signor Hammond, delegato dei detentori inglesi della rendita turca, ebbe ieri una conferenza con Sadyk pascià, ambasciatore di Turchia.

Le trattative fra il suddetto signor Hammond e il signor Bourrée, presidente del Comitato francese dei detentori di titoli turchi, sono completamente fallite. Essi si sono scambiate due lettere, nelle quali constatano il loro disaccordo. Hammond contesta la costituzione del Comitato francese e parte questa sera per Costantinopoli per continuare le trattative.

Il signor Outrey, ministro plenipotenziario francese, partì per l'Egitto con una missione speciale. Egli è accompagnato dal conte di Vogué, impiegato al ministero degli affari esteri.

Un dispaccio di Bruxelles smentisce la voce che sieno scoppiati alcuni tumulti nelle miniere di Louvière, presso Mons.

Calcutta, 3. — Il principe di Galles partì per Banlcipore. I principi indiani vennero a salutarlo prima della sua partenza.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 25 novembre 1875.

Presidenza del conte Carlo Belgiojoso, *presidente*.

La seduta è aperta al tocco.

Il m. e. professore Baldassarre Poli discorre nella sua lettura *sul lavoro cooperativo e sulla partecipazione*. Considerando egli il lavoro cooperativo, così detto di *produzione*, come l'unione o la Società più o meno numerosa di operai, allo scopo di produrre in comune od insieme, e di sbandire in tal modo la servitù del salariato, venne provando che alla prosperità e consistenza di tale lavoro sociale necessitano l'omogeneità, anzichè la moltiplicità delle arti e dei mestieri; la doppia qualità nei suoi membri di lavoranti e di capitalisti; la capacità nei capi e nei direttori; la determinazione del salario, per determinare la quota degli utili; l'altrui aiuto o preparamento, e meglio la sua confederazione con altre Società di distribuzione e di consumo, per lo spaccio più esteso e più sicuro delle sue produzioni. Indi, come modello o tipo delle Società di lavoro cooperativo, l'autore propose quella tanto famosa dei probi pionieri di Rocdale in Inghilterra, che col fondo di poche ghinee, moltiplicato coll'aumento successivo dei soci e delle azioni, dal 1844 al 1873 giunse ad accumulare il patrimonio di tre e più milioni, a fare affari per sette, a possedere terre e case, e a sovvenire di danaro altre associazioni. Ma l'esempio di Rochdale non è di facile imitazione, come non lo è quello più grandioso della *Wholesale* di Manchester, la quale possiede tre grandi magazzini, in cui tu trovi tutto il più desiderabile in oggetti di alimenti, di vestiario e di mobilia, e che si è aggregata non meno di quattrocentosessanta Società come clienti ed azioniste. Il fatto si è, come accenna il Poli, che il lavoro cooperativo non si distende, nè attecchisce, come pure si decanta e si desidera. In Inghilterra, dove nacquero le Società cooperative, ne furono notificate nel 1873 novecentottanta di distribuzione o di consumo, e sole diciassette di lavoro cooperativo. In Francia, sopra quarantotto Società operaie del 1848, due appena rimasero in piedi. In Italia sopravvivono soltanto le piccole Società dei muratori in Pavia, a Parma, a Pisa, a Roma; dei pettinisti a Milano; delle latterie sociali nel Lodigiano; dei calzolai, dei compositori tipografi e dei fornai a Venezia.

Come pure a Manchester e ad Halifax, a canto delle grandi fabbriche e industrie non si veggono che alcune piccole fabbriche di scialli e di coperte, di sarti e di calzolai. Dal che il Poli inferisce, che più del lavoro cooperativo possono avvantaggiarsi gli operai col sistema della partecipazione. Se non che la partecipazione anch'essa ha le sue difficoltà e i suoi guai nelle sue forme di lavoranti o comproprietari o veri soci che partecipano agli utili; difficoltà e guai riconosciuti ed ammessi anche dai più caldi cooperatori inglesi nel loro Congresso del 1873 ad Halifax. Nè tralasciò qui il Poli di specificare le cause di tali difficoltà e di tali guai, per venire alla conclusione, che tra le forme forse più utili e proficue di partecipazione pei lavoratori, deve annoverarsi quella dei premi e delle gratificazioni usate in Baviera, al Belgio e in Italia, perchè con questa, prescindendo dalle idee del rigoroso diritto, sempre incerto e contrastabile, si fanno prevalere i sentimenti più nobili e generosi della coscienza e dell'equità e dell'amore più sincero alle classi lavoratrici. — Venuto al termine il Poli della sua lettura, non si potè a meno di farsi alcune domande, che scaturiscono spontaneamente dall'importante suo soggetto, e la cui risposta intera e compiuta non può darla isolatamente nè l'economia sperimentale e statistica, nè l'economia teorica o dottrinale, ma tutte e due insieme riunite, come parti di un solo tutto, e di una scienza unica e sola, qual è l'economia sociale o politica, per quanto si voglia pensarla e foggiarla diversamente.

Dopo questa lettura, il s. c. professore Luigi Cossa fa alcune osservazioni, alle quali risponde il medesimo Poli.

Indi il s. c. prof. Cesare Lombroso espone alcuni suoi pensieri, sotto il titolo: *Pena e delitto*. « Se il delitto (dice l'autore) è difficilmente curabile quando già orgoglioso, ben si può temperare coi mezzi preservativi, variati a seconda delle cause: per esempio, nei paesi barbari, diradando le foreste, facilitando le comunicazioni, sciogliendo le associazioni, in ispecie religiose, esercitando una giustizia rapida e terrorizzante; ne' grandi accentramenti civili, applicando nuove difese alle nuove armi del delitto, per esempio, il telegrafo dell'allarme, le società protettrici dell'infanzia povera, i riformatorii della puerizia, proposti dallo Spagliardi, i quali avrebbero sui riformatorii degli adulti il vantaggio di essere applicabili in più larga scala e nell'epoca in cui è più facile ottenere qualche risultato pratico. Bisogna abolire o scemare le brevi condanne; quanto alle carceri, introdurvi più di tutto il sistema gra-

duatorio e individualizzante, che varia, cioè, secondo i vari individui, diminuendo le pene a seconda della condotta, ed abolendo il diritto di grazia, che fa dipendere la liberazione non dall'emenda, ma dal capriccio. Pei casi incorreggibili, vi siano stabilimenti appositi, non cellulari, dai quali i ricoverati non possano dimettersi punto, a meno di straordinarie prove di ravvedimento ».

La lettura del prof. Lombroso solleva una discussione, a cui prendono parte il m. e. prof. Buccellati, il s. c. prof. Carlo Cantoni, i mm. ee. prof. Giovanni Cantoni e Verga, e lo stesso Lombroso.

Segue la lettura del m. e. prof. Santo Garovaglio e dott. Achille Cattaneo: *Sulla Erysiphe graminis e sulla Septoria tritici*, due parassiti vegetali che nella passata estate danneggiarono il raccolto del frumento nell' alto Milanese e nel Comasco.

Da ultimo, il m. e. prof. Giovanni Cantoni espone con quale artificio abbia potuto riprodurre, in forma semplice e rigorosa, una importante esperienza di Galileo, che porge la misura della forza di percossa di un corpo cadente. Da un estremo di squisita bilancia, pendono, equilibrati, due vasi, sovrapposti e sistemati a notevole distanza tra loro; il superiore contiene mercurio che, a tempo dato, senza che si tocchi punto la bilancia, comincia a fluire, precipitandosi nel vaso inferiore. Nel primo istante la bilancia declina dalla banda opposta, ma non appena il liquido giunge a battere sul fondo del vaso inferiore, il flagello si rileva, e con brevi oscillazioni si rimette in equilibrio, e vi si mantiene, benchè perduri il moto di caduta del mercurio dall'una all'altra parte del sistema, e benchè la bilancia sia sensibilissima. A questa sperienza il Cantoni fa seguire talune considerazioni fisico-meccaniche.

Finite le letture, l'Istituto procede, secondo le disposizioni del regolamento, articoli 4 e 18, alla parziale rinnovazione del seggio presidenziale.

A norma del risultato dello scrutinio, la Presidenza proclama:

Eletto vicepresidente pel biennio 1876-1877, e presidente pei successivi due anni, il conte Carlo Belgiojoso;

Rieletto segretario della Classe di lettere e scienze morali e politiche per il quadriennio 1876-1879 l'attuale segretario nobile Giulio Carcano.

Il Segretario: C. HAJECH.

NOTIZIE DIVERSE

Monumento commemorativo della battaglia di Legnano. — Nell'adunanza di ieri, scrive la *Perseveranza* del 4, la Commissione esecutiva pel monumento commemorativo della battaglia di Legnano ha adottato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione nella sua maggioranza in seduta 3 gennaio 1876, intesa la comunicazione del verbale della Conferenza 21 dicembre 1875 tra S. E. il suo signor presidente marchese Pes Di Villamarina, il signor economo cassiere conte comm. Matteo Benvenuti e il segretario comm. Rossi Guglielmo;

« Riconosciuta l'impossibilità dell'esecuzione dell'antico progetto Peverelli, sia per la somma imponente che costerebbe, sia per il tempo ristretto che rimane al giungere del centenario prossimo della battaglia di Legnano, 29 maggio 1876, sia ancora per la sopraggiunta morte del medesimo architetto Peverelli;

« Riconosciuta l'urgenza nella quale si versa di dar mano ai lavori per un monumento alla battaglia di Legnano; veduto il progetto esibito dagli artisti che sono membri della Commissione, i quali ne offrono l'idea, il disegno, e pella esecuzione del quale offrono pure la loro personale prestazione gratuitamente;

« Sentito che il signor cav. ingegnere architetto Achille Sfondrini offre l'opera sua per dirigere la costruzione del monumento medesimo e di darlo compiuto pel 29 maggio 1876;

« Ritenuto che i Corpi morali che fecero offerte generose, in vista delle circostanze di tempo che modificarono quelle di fatto, sorpasseranno su alcune condizioni che accompagnavano le loro offerte, e verseranno le somme promesse, e che per tal modo computando con esse le offerte incassate ben poco rimarrebbe di scoperto per giungere alla somma richiesta per l'esecuzione del monumento secondo il progetto di cui sopra,

« Delibera:

« 1° Di adottare, siccome adotta immediatamente il progetto quale venne offerto dagli artisti che sono membri della Commissione;

« 2° Di nominare, siccome nomina dal proprio seno, con sensi di riconoscenza, il signor cav. ing. architetto Achille Sfondrini, che interpellato, accetta;

« 3° Che pel maggio 1876 debba, previo l'incasso delle offerte dei Corpi morali e di privati, venir terminato ed inaugurato il monumento in Legnano secondo il progetto suddetto;

« 4° Che la Segreteria e l'Economato della Commissione facciano tutto il possibile per promuovere altre offerte, perchè aumentino i fondi del monumento, e si dia immediatamente principio ai lavori in Legnano;

« 5° Che del presente ordine del giorno se ne dia partecipazione al pubblico per mezzo dei giornali cittadini, facoltizzandoli ad aprire pubbliche soscrizioni, ove lo credessero opportuno, sulle loro colonne ».

Rivista della Beneficenza Pubblica e degli Istituti di Previdenza. — Abbiamo ricevuto la circolare-programma per il 1876 pubblicata dalla Direzione di quest'importante periodico mensile, che da tre anni vede la luce in Milano. I nomi dei cultori più distinti delle scienze economiche vi figurano quali collaboratori, di guisa che nella parte economico-storico-statistica relativa agli Istituti di beneficenza ed alle Società di mutuo soccorso, la *Rivista* si mostra degna del favore che già l'accoglie in ogni parte d'Italia. Gli amministratori delle *Opere pie* e degli *Istituti di previdenza* specialmente troveranno in essa ricca la messe di sentenze, pareri del Consiglio di Stato, documenti governativi, che potranno esser loro utilissima guida nell'esecuzione del loro mandato, mentre le rappresentanze *comunali* e *provinciali*, alle quali per legge spetta la sorveglianza e la tutela di detti Istituti, avranno nella *Rivista* un completo prontuario di giurisprudenza amministrativa, opportuno a conoscersi nella soluzione delle svariate questioni, che nell'adempimento del loro ufficio di continuo presentansi. In un'epoca in cui il tema della riforma alle Opere pie e lo studio dei mezzi di estendere utilmente la provvida influenza della carità preventiva attirano l'attenzione generale, la *Rivista*, unico periodico che in Italia si occupi *ex professo* di tali studi, merita tutto l'appoggio e l'incoraggiamento del pubblico.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 4 gennaio 1876 (ore 16 25).

Barometro abbassato da 4 a 8 mill. in tutta l'Italia. Venti forti fra libeccio e maestrale. Mare agitato a Portotorres, a Capri, a S. Teodoro (Trapani). Scirocco forte a Camerino; mare agitato a Porto Empedocle. Venti deboli, mare calmo altrove; nebbia a Moncalieri, a Po di Primaro e ad Ancona. Cielo coperto a Genova, a Venezia, in Toscana, nella Comarca, a Brindisi e nel nord della Sardegna ed in vari paesi della Sicilia. Neve a Praga ed a Vienna, cielo coperto nel resto dell'Austria, in quasi tutta l'Inghilterra e in molti punti della Turchia. Neve a Varna. Iersera perturbazione magnetica a Moncalieri e a Firenze dove continua ancora. Aumentano le probabilità di tempo generalmente turbato, e di venti forti in varie stazioni del Mediterraneo.

Osservatorio del Collegio Romano — 4 gennaio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,6	760,4	758 8	755,7
Termomet. esterno (centigrado)	4,9	8,2	10,8	8 9
Umidità relativa...	86	70	77	90
Umidità assoluta...	5,58	5,68	7,49	7,71
Anemoscopio.........	N. 0	Calma	O. 6	Calma
Stato del cielo........	O. coperto	O. coperto	O. coperto	O. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 11,0 C. = 8,8 R. | Minimo = 4,0 C. = 3,2 R.
Pioggia in 24 ore poche gocce.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 5 gennaio 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1876	—	—	75 77	75 72	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	80 05	80 —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 60
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 85
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1375 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	474 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	393 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	1° gennaio 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	528 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	106 90	106 80	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 90	26 88	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 59	21 57	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1876: 77 90 cont.; 77 85, 77 1/2 fine.

Londra breve 26 86.

Cert. emiss. 1860-64 80.

Il Deputato di Borsa: Galletti | Il Sindaco: A. Pieri.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

La R. Corte d'appello di Venezia, sezione prima (civile),

Visto l'atto di adozione 8 dicembre 1875 assunto davanti il primo presidente di questa Corte d'appello, ricevuto dal cancelliere della Corte e presentato nel 14 corrente, col quale li signori coniugi dottor Alessandro Agostino Cavedalis fu dottor Gerolamo e Maria Francesca Sarcinelli fu Pietro di Spilimbergo dichiarano di adottare la signora Amalia Lucia Sarcinelli figlia di Giuseppe Sarcinelli e Grazia Gri pure di Spilimbergo;

Vista la conforme accettazione di quest'ultima nell'atto medesimo, e visto l'assenso degli intervenuti di lei genitori;

Udita in camera di consiglio la relazione del consigliere delegato cavalier Pisenti;

Sentito in camera di consiglio il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale cav. Pognici;

Pronuncia in camera di consiglio:

Si fa luogo all'adozione — ed affisso in udienza di questa sezione prima, il presente decreto sarà pubblicato per una volta all'Albo di questa Corte, a quello del tribunale civile e correzionale di Pordenone, a quello della pretura e del municipio di Spilimbergo, e sarà inoltre inserito per *tre volte* nella gazzetta ufficiale di Venezia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Venezia, 16 dicembre 1875.

TECCHIO primo presidente.

77 GORLA canc. regg.

REGIA PRETURA

del 2° Mandamento di Roma.

Con atto ricevuto nella cancelleria della suddetta pretura il giorno 28 dicembre ultimo scorso, la signora Teresa Tonielli vedova Tavani, domiciliata in Roma, via Arco de' Cenci, n. 7, nella sua qualifica di madre ed amministratrice dei figli minorenni Alessandro e Raffaele, dichiarò di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità di D. Filippo canonico Tonielli loro zio materno, defunto in Sorano (Grosseto) il 22 novembre 1875, e già domiciliato a Roma, via Botteghe Oscure, n. 43.

Roma, 3 gennaio 1876.

62 Il canc. VITTORIO GATTI.

AVVISO.

Il sottoscritto Gino Bonaventura, al seguito della domanda da lui avanzata per l'oggetto di aggiungere al proprio cognome quello di *Baraffael*, essendo stato autorizzato con decreto di S. E. il Ministro per gli affari di Grazia e Giustizia dato a Roma il 16 dicembre 1875 a far eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, invita chiunque possa avervi interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo 122 del R. decreto stesso.

Livorno, 29 dicembre 1875.

61 GINO BONAVENTURA.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia per gli effetti di cui nella legge 11 agosto 1870, n. 5784, e relativo regolamento 8 ottobre successivo, n. 5943, che il R. tribunale civile sedente in Sarzana con suo decreto 2 dicembre 1875 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano ad operare la traslazione in due iscrizioni al portatore delle due rendite nominative risultanti la prima da certificato di n. 125905, rilasciato in Torino il 6 agosto 1868, la seconda da certificato di n. 141223, rilasciato pure in Torino il 9 maggio 1870 a favore del minorenne Onofrio del vivente marchese Francesco Giustiniani.

Sarzana, li 20 dicembre 1875.

76 VINCENZO BORDIGONI caus.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ALESSANDRIA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n° 5026, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta dell'11 dicembre 1875 per la

Riduzione dell'ex-chiesa di San Lorenzo e quella delle Benedettine in Piacenza per ricovero di carri da trasporto e materiali del Genio, ecc., ascendenti a lire 17,000, *e da eseguirsi nel termine di giorni cento dalla data dell'ordine che si riceverà da questa Direzione a mente dell'art.* 11 *del capitolato generale,*

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 12 25 per ogni cento lire.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono alle ore tre pomeridiane del giorno 14 del mese di gennaio 1876, spirato il quale termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane d'ogni giorno.

Sarà facoltativo agli offerenti di presentare le loro offerte a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di queste ultime offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali) e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sovra e presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Alessandria, addì 30 dicembre 1875.

Per la Direzione

59 *Il Segretario*: CASTELLARO B.

MUNICIPIO DI SARZANA

Si fa noto che nell'asta tenutasi il tre corrente mese fu deliberato l'appalto del dazio consumo di questo comune pel quinquennio 1876-80 per annue lire 86,120, e che, essendo stato fatto l'aumento del ventesimo alla suddetta somma, alle ore 12 meridiane del 10 corrente gennaio avrà luogo in questo civico palazzo l'asta pel suddetto appalto definitivo, sotto l'osservanza del regolamento, tariffe e capitolato d'appalto visibili in questa segreteria in tutte le ore d'ufficio.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 90,416 annue.

Sarzana, 4 gennaio 1876.

87 *Il Vicesegretario comunale*: CLAUDIO BERNUCCI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ANONIMA DELLA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

Avviso di seconda convocazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Non avendo avuto effetto l'assemblea generale convocata per questo giorno 30 dicembre, li signori azionisti sono chiamati in seconda convocazione pel giorno 10 gennaio prossimo, alle ore 12 meridiane, nel palazzo municipale in Vigevano, a seconda del precedente avviso in data 6 dicembre cadente.

La presente adunanza sarà legalmente costituita, e saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli azionisti presenti (Art. 25 degli statuti sociali).

Gli oggetti in deliberazione, come dal suddetto avviso 6 dicembre, sono li seguenti:

1° Relazione del Consiglio di Direzione.

2° Presentazione del rendiconto sociale 1874.

3° Relazione dei signori revisori sul detto rendiconto e sulli rendiconti presentati all'ultima assemblea degli azionisti delli 19 ottobre 1874 e relative deliberazioni.

4° Nomina delli signori revisori pel rendiconto 1875.

L'intervento a detta adunanza è regolato dall'art. 18 degli statuti che ad opportuna norma viene qui trascritto.

Art. 18. Ogni azionista regolarmente iscritto nei registri della Società come titolare di N. 6 azioni, o che due ore prima dell'adunanza generale faccia il deposito alla Cassa della Società di N. 6 azioni al portatore, o presenti regolare mandato di rappresentare uno o più azionisti titolari insieme per N. 6 azioni riceverà un biglietto di ammessione alla assemblea. Tale biglietto sarà personale e valevole per intervenire alla prima e seconda convocazione dell'assemblea generale, quando questa si renda necessaria, e servirà per ritirare dalla Cassa suddetta, mediante la di lui restituzione, le cedole ivi depositate.

Il mandato di rappresentazione sarà riputato regolare anche per lettera, purchè ne sia accertata la firma da Regio sindaco o dalla Camera di commercio.

Vigevano, addì 30 dicembre 1875.

Per la Direzione

35 *Il Presidente*: BRETTI.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in terza sezione, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno tramuti in cartelle al portatore la rendita pubblica cinque per cento contenuta nei due certificati in testa a Bernardo Altamura fu Stefano, uno, cioè di lire centoquarantacinque, iscritto sotto il numero antico 24258, nuovo 207198; e l'altro di lire cinque, iscritto sotto il numero antico 53413, nuovo 236353; e le consegni libere alla signora Orsola Altamura fu Stefano.

Così deliberato nella camera di consiglio dai signori cav. Carlo Brancia vicepresidente, Emanuele Mascolo e Giuseppe de Rosa giudici, oggi li 15 dicembre 1875.

CARLO BRANCIA.

68 CARLO MARIA LIPARI vicecanc.

R. Pretura del 2° Mandamento.

Ad istanza del signor Agostino Antilici, rappresentato dal procuratore Eugenio Bacchetti,

Io sottoscritto usciere Francesco Sartini,

Vista la ordinanza del primo presidente della Corte d'appello di Roma del giorno 22 ottobre 1875, con cui fu condannato il signor Francesco Loretelli a pagare all'istante lire 1160 oltre le spese successive, ed in complesso per la somma di lire 1190 oltre le spese del precetto in lire 3 90, in garanzia di detto credito ho pignorato la somma di lire 1800 esistente nella Cassa dei depositi e prestiti presso la ecc.ma Intendenza di finanze, ed ho citato il debitore signor Francesco Loretelli, di incognito domicilio, a comparire innanzi al sullodato signor pretore nell'udienza del 1° febbraio prossimo, ore 12 meridiane, per sentir ordinare l'assegno in pagamento.

Roma, 5 gennaio 1876.

L'usciere del 2° Mandamento

85 FRANCESCO SARTINI.

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto al pubblico che nulla ha di comune negli interessi di Cesare ed Adolfo Rey. Ciò lo avverte per norma ed a scanso di equivoci.

Roma, li 4 gennaio 1876.

79 ORESTE REY.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Ariano di Puglia con decreto del 17 novembre 1875 ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico cancelli l'annotazione del vincolo a pro del Governo che trovasi apposto all'annua rendita di lire quaranta iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del fu notaro Languzzi Vincenzo giusta il certificato n. 19590, e che inoltre il certificato medesimo sia tramutato in cartelle al portatore da consegnarsi a Languzzi Fedele fu Pietro di Orsara per cessione fattane a costui da Giovanni Languzzi unico erede del defunto titolare Vincenzo. 6680

R. PRETURA DI ANAGNI.

Ad istanza del cav. Giovanni Francesco Toni, che elegge domicilio in Anagni nello studio notarile Ferrantini,

Io usciere addetto alla suddetta pretura ho citato i signori Gregorio, Cesare ed Ignazio Martinelli, d'incognito domicilio, a comparire innanzi il Regio pretore di Anagni all'udienza del 26 febbraio 1876 per sentirsi condannare al pagamento di lire 561 75 frutti di censo ed importo di rinnovazioni ipotecarie, non che alle spese di giudizio, e ciò in unione agli altri citati Luigi Enrico e Raffaele Martinelli.

88 GAETANO FIORAMONTI usciere.

COMMISSARIATO GENERALE
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si notifica che alle ore 12 merid. del giorno 20 gennaio 1876, avanti il commissario generale, a ciò delegato dal Ministero della Marina, nella sala degli incanti, sita negli uffici del suddetto Commissariato, nel R. Arsenale di Spezia, si procederà all'appalto della vendita in un solo lotto di

Tonnellate 50 *e chil.* 380 *di cavi non adoperabili della R. Marina esistenti nel R. Arsenale di Spezia, per L.* 45,342.

La consegna dei cavi venduti sarà fatta nel R. Arsenale di Spezia nel modo indicato nel capitolato.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto Commissariato.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo è fissato a giorni 20 decorrendi dalle ore 12 meridiane del giorno in cui sarà pubblicato l'avviso di deliberamento.

Il deliberamento provvisorio seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta l'aumento maggiore ed avrà superato od almeno raggiunto l'aumento minimo stabilito dall'Amministrazione Marittima in una scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Le offerte dei concorrenti dovranno essere redatte su carta bollata da L. 1 20.

Per cauzione dell'impresa e per essere ammessi a concorrere si depositeranno L. 9068 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Le offerte stesse col prescritto deposito saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata dal Ministero di Marina e dai Commissariati Generali degli altri Dipartimenti Marittimi; avvertendo però che delle medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo Commissariato prima dell'apertura dell'incanto.

Per le spese approssimative di contratto si depositeranno L. 600.

Spezia, 31 dicembre 1875.

34 *Il Sottocommissario ai Contratti:* A. SOPRANIS.

(2ª *pubblicazione*).

IMPRESA DELL'ESQUILINO

Per deliberazione in data 18 ottobre 1875 depositata agli atti del notaro sottoscritto il 27 stesso mese, approvata con R. decreto 28 scorso novembre, presa dall'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società anonima **Impresa dell'Esquilino** costituita in Genova per atto pure a rogito del sottoscritto, del 6 luglio 1872, autorizzata con R. decreto del 25 ottobre detto anno, vennero introdotte alcune modificazioni, aggiunte e variazioni allo statuto sociale, cioè:

A) Soppressi gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60 e 61 concernenti il *Comitato esecutivo in Roma* che venne *abolito*.

B) Modificati gli articoli 33, 34, 39, 40, 43 e 55, ed in conseguenza trasformata la *Direzione sotto la dipendenza di un Consigliere delegato* da scegliersi nel seno del Consiglio di amministrazione, con obbligo di residenza a Roma per rappresentare di fronte ai terzi la Società in esecuzione delle deliberazioni del detto Consiglio, ed esercitare inoltre quelle altre attribuzioni che anche fuori di Roma gli venissero delegate dal Consiglio medesimo, rimanendo però sempre concentrata la rappresentanza nel presidente o in chi ne fa le veci. A riguardo del Consiglio fu ridotto il suo numero da dodici ad otto membri, e stabilito per la validità delle sue deliberazioni essere necessario la presenza di cinque membri almeno, e che le funzioni dello stesso sono retribuite mercè un trattamento fisso che sarà determinato dalla Assemblea degli azionisti.

C) L'art. 19 fu modificato e venne perciò stabilito essere validamente costituita l'assemblea generale mediante la presenza di 25 azionisti che rappresentino almeno la quinta parte del capitale sociale.

D) All'art. 21 fu tolta la parola " straordinaria „ rimanendo così concepito:
" Il giorno della convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato per tre volte „ nel giornale ufficiale del Regno e nel giornale degli annunzi giudiziari in „ Genova almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea „.

E) Fu aggiunto come complemento della materia di liquidazione un nuovo articolo dicente:
" Facendosi luogo allo scioglimento della Società in qualunque tempo e per „ qualunque causa, l'Assemblea nomina gli stralciari, e conferisce loro i poteri „ meglio visti „.

F) Inoltre con suddetta deliberazione vennero conferti al Consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari per provvedere ai bisogni finanziari dell'Impresa, anche disponendo dell'attivo sociale per concedere le occorrenti garanzie.

Fatto e pubblicato il presente a termini dell'articolo 163 del Codice di commercio.

Genova, 29 dicembre 1875.

67 GIUS. BALBI Not.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PERUGIA

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, nº 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

Frumento nostrale pei panifici militari di Perugia e di Ancona,

di cui nell'avviso d'asta delli 24 dicembre u. s., nell'incanto d'oggi fu deliberato come in appresso:

Pel panificio militare di Perugia

Lotti N. 5 da quintali 100 caduno a lire 27 29 per quintale
Id. „ 5 id. 100 id. 27 44 id.

Pel panificio militare di Ancona

Lotti N. 5 da quintali 100 caduno a lire 26 25 per quintale
Id. „ 5 id. 100 id. 26 29 id.
Id. „ 5 id. 100 id. 26 35 id.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi sopraindicati scade alle ore 11 antimeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 8 gennaio corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia quella filigranata col bollo ordinario di lira una.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta delli 24 dicembre p. p.

Perugia, 3 gennaio 1876.

Per la detta Direzione

86 *Il Sottotenente Commissario:* L. MICHELETTI.

Ad istanza del signor Giovanni Gamba, rappresentante legale della Banca Generale in Roma, appaltatrice della Ricevitoria provinciale di Roma, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 28 gennaio 1876, ad ore 10 antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 5 e 11 febbraio 1876, avrà luogo nella R. pretura di Paliano la subasta dei seguenti fondi posti nel territorio di Lerrone a danno del signor Sambucini Gio. Battista del fu Michele.

1. Casa di abitazione, fabbrica in costruzione, camera ad uso cantina, altra camera con forno ed altra con pozzo in via Olmo Olivo, ora via Garibaldi, sez. 1ª, n. 1517-1, 1518 e 1578-1, 4024, 1482, 1552-3, confinanti via pubblica, Olmo Arringo e Porta da Piedi, reddito imponibile lire 55 68, ed è posto in vendita col prezzo minimo di lire 7743 21; il deposito a garanzia dell'offerta è di lire 387 16 — 2. Terreno seminativo con casa colonica e bosco ceduo in via Forese o Forosino, di tavole 20 e cent. 96, sez. 1ª, numeri 168, 169, 170 e 171, confinanti via Forese, SS. Sagramento ed Aurelio Malmignati — 3. Terreno seminativo in vocabolo Colle Milega, di tavole 10 e cent. 36, sezione 1ª, n. 2556, confinanti via pubblica e Monaci di Subiaco — 4. Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Olivastro, di tavole 5 e cent. 11, sez. 1ª, n. 1230, confinanti via S. Quirico, Terinelli Filippo e Fabiani Maria — 5. Terreno ortivo in vocabolo Panfitella, di cent. 19, sez. 1ª, numeri 1665 e 1664, confinanti via San Rocco, principe Colonna ed Aurelio Malmignoli — 6. Terreno alborato, vitato, con macchia ceduа in vocabolo Velotria, sez. 1ª, numeri 386, 387 e 388, confinanti Alessandro Strami e luogo pio di carità, ritenuto a colonia da Francesco Sante Rocci al quarto in favore di Sambucini Giocondo fu Michele dotali, la macchia libera — 7. Terreno seminativo, vitato in vocabolo Collepetto sez. 1ª, n. 2928, confinanti SS. Sagramento e parrocchia del Cuore di Gesù, ritenuto a colonia da Pietro Luciano Ciocia al quarto — 8. Terreno seminativo, vitato, olivato in vocabolo Collenuovo, sez. 1ª, n. 518, confinanti Colonna e strada, ritenuto a colonia da Michele Romolo al quarto — 9. Terreno seminativo, vitato in vocabolo Insiti della Mola, n. 2426, confinanti Guido Verzetti ed eredi di Michele Falci, ritenuto a colonia da Gio. Battista Paloni al quarto — 10. Terreno seminativo in vocabolo Morago, n. 2385, confinanti Beneficio Colonna e strada, ritenuto a colonia da Giuseppe e Felice Testa al quarto — 11. Terreno seminativo in vocabolo Morago, n. 2566, confinanti fosso Collepetto e Monaci di Subiaco, ritenuto a colonia da Angelo Mariani al quarto — 12. Terreno seminativo in vocabolo Insiti della Mola, n. 2430, confinanti Verzetti Guido e Giuseppe Paloni, ritenuto a colonia da Marco e Salvatore Manzella al quarto — 13. Terreno in vocabolo Colle Merago, n. 3929, confinanti lo stesso Sambucini e via Collepetto, ritenuto a colonia dagli eredi di Domenico Sperati al quarto — 14. Terreno seminativo in vocabolo Lavatojo e S. Quirico, numeri 106, 107, 136 e 236, confinanti Lorenzo Aronne e Capitolo di S. Pietro, allibrato a Minori Barnaba fu Filippo — 15. Terreno seminativo con casa colonica in vocabolo Fontanella, numeri 127, 128 e 139, confinanti Giuseppe Graziosi e Guido Verzetti, allibrato a Minori Antonia di Barnaba.

I suddetti fondi rustici hanno un valore censuario di scudi 337 96, e sono posti in vendita col prezzo minimo di lire 5819 90. Il deposito a garanzia dell'offerta ascende complessivamente a lire 290 99. Il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione. Le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Roma, li 22 novembre 1875.

46 *Il Ricevitore Provinciale:* GIOVANNI GAMBA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso d'Asta per l'appalto di forniture di sale.

Essendo rimasto deserto l'esperimento d'asta tenutosi il giorno 29 corrente dicembre per l'appalto della fornitura di sale granito indicata nel sottostante specchio, si notifica che ad un'ora pomerid. del giorno 21 del prossimo venturo gennaio, colle norme prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato, si terrà in questo Ministero (Direzione Generale delle Gabelle) un nuovo incanto a partiti segreti, in base allo stesso capitolato d'appalto, il quale è visibile presso questo Ministero, non che presso le Intendenze di Finanza di Roma, Napoli, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Ancona, Genova, Palermo, Cagliari, Siracusa e Trapani, e colle medesime condizioni pubblicatesi nel precedente avviso, e che qui appresso si trascrivono, avvertendo che, a termini dell'art. 88 del suddetto regolamento, l'appalto verrà deliberato, quand'anche non vi fosse che un solo concorrente.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere estese sopra carta da bollo da una lira, debitamente suggellate.

2° Esprimere in tutte lettere il prezzo per quintale decimale, per ciascuna delle due partite di sale, non che il montare del prezzo della intiera fornitura.

3° Essere guarentite da una somma pari a quella indicata nella colonna 4ª del sottostante specchio, mediante deposito da farsi in una Tesoreria dello Stato in numerario, in biglietti della Banca Nazionale, od in rendita del Consolidato 3 e 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, quest'ultima da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno in cui si effettua il deposito.

4° Portare la firma dell'offerente e indicare il luogo del suo domicilio.

La presentazione ed apertura delle schede d'offerta accompagnate dal campione del sale che i concorrenti intendono provvedere avrà luogo nell'ora e giorno suddetti, ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i campioni del sale presentati; e sarà fatto a favore del migliore offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale per l'intiera provvista del sale.

Ai concorrenti, la cui offerta non sarà stata accettata, si farà restituire immediatamente l'eseguito deposito. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della prestazione della cauzione del contratto, o della presentazione ed accettazione della offerta di ribasso del ventesimo.

I depositi fatti per adire all'asta diverranno proprietà delle Finanze dello Stato se entro 15 giorni da quello dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa il deliberatario non si presenterà a stipulare il contratto.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nel contratto è indicata nel seguente specchio (colonna 5ª) e dovrà farsi mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od in rendita del Consolidato 3 e 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno della stipulazione del contratto.

Si dichiara che il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo è fissato a 15 giorni da quello dell'aggiudicazione.

Le spese tutte relative all'appalto, cioè quelle d'incanto, di bollo, di registro, rogazione e copie del contratto ed atti relativi, non che le spese di segreteria saranno a carico del deliberatario.

Indicazione della quantità di sale da provvedersi.

Provincie in cui sono situati i magazzini da provvedersi 1	Magazzini da provvedersi 2	Quantità per magazzino 3	Somme da depositarsi per concorrere all'asta 4	Cauzione occorrente a guarentigia dell'esecuzione del contratto 5
		Quintali	Lire	Lire
Roma . . .	Roma (di deposito)	15,000	5000	16,000
Id. . . .	Porto Clementino (Salina di Corneto)	30,000		

Epoche della consegna del sale ai magazzini.

In Roma — Quintali 8000 dal mese di marzo a tutto giugno 1876 — Quintali 7000 dal mese di luglio a tutto settembre 1876.

In Porto Clementino — Dal mese di marzo a tutto ottobre 1876 in tre distinte partite di 10,000 quintali ciascuna.

Firenze, addì 3 gennaio 1876.

80 *Il Direttore Capo della V Divisione*: BOSIO.

MUNICIPIO DI CASERTA

Sull'aggiudicazione provvisoria dei dazi tutti di questo comune pel 1876, in base al prezzo di lire quattrocentodiecimila, è stata esibita, prima che decorressero i fatali, regolare offerta per l'aumento del ventesimo dal signor Francesco Santonastaso garentito solidalmente dal signor Antonio Mercorio.

La gara definitiva sul prezzo di lire quattrocentotrentamila cinquecento, così com'è stato migliorato dalla posteriore offerta di ventesimo, avrà luogo all'una pomeridiana di mercoledì dodici corrente.

Dal palazzo municipale, addì 4 gennaio 1876.

73 *Il Sindaco*: PIETRO BASCO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

AVVISO D'ASTA.

Avendo il Ministero dei Lavori Pubblici con nota ventinove dicembre 1875, N. 82364-14958, Divisione 5ª, autorizzata la prefettura a procedere con termini abbreviati a pubbliche subastazioni per l'appalto dei lavori occorrenti a ripristinare l'argine destro di Bruna alla Pedata di Pievano e della Pedata stessa, si rende noto che il giorno 10 gennaio andante, alle ore 10 ant., avrà luogo in Grosseto in una delle sale della prefettura avanti il signor prefetto della provincia, o suo delegato, con l'intervento dell'ingegnere capo governativo, o suo rappresentante, l'esperimento dell'incanto col metodo della candela vergine.

L'asta si aprirà in base alla spesa di lire ottomilatrecentoquattro (8304) e le offerte si faranno in ribasso di un tanto per cento sulla stessa somma.

Gli aspiranti agli incanti dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi spedito da un'ingegnere e confermato dal prefetto e depositare nella Tesoreria governativa a titolo di cauzione provvisoria a garanzia dell'asta la somma di lire quattrocento (400) in numerario od in biglietti della Banca Nazionale che verrà restituita terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario che rimarrà presso l'Amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata dal deliberatario medesimo la cauzione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto l'accollatario dovrà presentare una cauzione definitiva di lire ottocento (800) la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito. Tale cauzione verrà restituita dopo la finale collaudazione delle opere appaltate

Il contratto resta subordinato all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà dipendere dagli ordini del signor ingegnere capo del Genio Civile e uniformarsi a tutte le condizioni portate dal relativo capitolato generale a stampa e speciale 19 novembre 1875.

Con altro manifesto sarà stabilito il giorno in cui scadono i fatali.

Chiunque potrà prendere visione delle carte di progetto nelle ore d'ufficio presso il sottoscritto segretario delegato di questa prefettura.

Tutte le spese d'asta, stipulazione di atti, bolli, registro, diritto di concessione governativa e simili, sono a carico dell'imprenditore.

Grosseto, 3 gennaio 1876.

81 *Il Segretario Delegato*: GIUSEPPE PAOLETTI.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

approvata con Regio decreto 24 aprile 1863

A tenore della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione in adunanza del 16 dicembre 1875, per estratto autentico depositata nella cancelleria del tribunale di commercio di questa città, è stata aperta una sede di questa Società in Roma, che ha dato principio alle sue operazioni il primo del corrente mese di gennaio.

La rappresentanza di detta sede è affidata a due direttori nei signori

Cav. Raffaele Costantini,

Giovanni Eugenio Mac-Swiney,

i quali firmeranno collettivamente, nella suddetta sede, tutti gli atti che obbligano la Società a forma dell'articolo 27 degli statuti sociali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 7 maggio 1863.

Firenze, 3 gennaio 1876.

78 *L'Amministratore Delegato*: D. BALDUINO.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dal 26 al 31 dicembre 1875.

69

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	294	320	68,222 90	130,401 75
Depositi diversi	49	87	196,452 87	310,368 68
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	»	163,811 50
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	21,400 »	9,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	250 60
Somme . . .	. . . . .	. . . . .	286,075 77	613,832 53

NOTIFICAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 25 novembre 1875 il Regio tribunale civile e correzionale di Verona, sezione 2ª, riunitosi in camera di consiglio sotto la presidenza del cav. Cesare Donatelli, presenti i giudici Giuseppe de Biasi e l'aggiunto Annone Maraschini, ha dichiarato:

a) Essere stata intestata per equivoco a Carlo Giovanni conte d'Emilei la rendita di lire 90 distinta col numero 62756, proveniente dalla polizza della Cassa Depositi e Prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Milano 8 ottobre 1869, n. 4323, mentre lo doveva essere a Giovanni Carlo conte d'Emilei fu Gio. Francesco, ed essere la proprietà della rendita medesima appartenente ora, pel rogito 31 dicem. 1872, atti Maronati di Verona, al nob. Carlo d'Emilei fu Gio. Carlo.

b) Appartenere in proprietà dello stesso nob. Carlo d'Emilei, per effetto del medesimo rogito, la proprietà della rendita di lire 2030 intestata col certificato 5 gennaio 1869, n. 8669, al feudo retto nobile legale di Cavalcaselle.

c) Autorizzarsi il nob. Carlo fu Gio. Carlo d'Emilei a fare eseguire il tramutamento della rendita di cui i superiori capi *a*) *b*) al proprio nome, e la Regia Direzione del Debito Pubblico a far eseguire il detto tramutamento.

Dichiarò inoltre che il detto decreto non è suscettibile di reclamo.

Tanto si porta a pubblica notizia per gli effetti dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Roma, 13 dicembre 1875.

6667 LUIGI ARRIGOSSI proc. d'Emilei.

NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con decreto 4 dicembre corrente dichiarò che alli avvocato Luigi e Rachele fratello e sorella Zoppis, domiciliati a Borgomanero, quali unici figli ed eredi del dott. Francesco Antonio Zoppis e come eredi unici del tenente colonnello Giovanni Bartolomeo Zoppis, spettano in piena proprietà il certificato del Debito Pubblico dello Stato n. 8403, della rendita di lire 60, a favore di Zoppis dottore Francesco Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato in Borgomanero; l'altro certificato del Debito Pubblico n. 8404, della rendita di lire 180, a favore di Zoppis Francesco Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato in Borgomanero; e l'altro certificato del Debito Pubblico n. 8405, della rendita di lire 15, a favore di Zoppis Giovanni Bartolomeo fu Giovanni Battista, domiciliato in Borgomanero;

E autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire i tre certificati sovradetti in cedole al portatore di uguale redita al portatore ed a farne la rimessione ai medesimi fratello e sorella Zoppis, o chi per loro.

Novara, 6 dicembre 1875.

6537 BRUGHERA, proc.

COMUNITÀ DI CASTROREALE

Capo circondario in provincia di Messina (Sicilia)

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica notizia che il giorno nove dell'entrante gennaro milleottocentosettantasei, nel palazzo di città di Castroreale, sito largo del Duomo, alle ore dieci antimeridiane, si aprirà l'asta pubblica, coll'accensione delle candele, per l'appalto dei dazi di consumo governativi e comunali qui appresso spiegati:

Dazio sul vino, e vino mosto, per ogni ettolitro lire 3 50 – Dazio sul vinello posca o acquata, per ogni ettolitro lire 1 75 – Dazio sulla carne macellata, per ogni quintale metrico lire 9 – Dazio sulle farine, pane e paste, per ogni quintale metrico lire 2 – Dazio sul petrolio, per ogni quintale metrico lire 2 – Dazio sul pesce fresco, per ogni quintale metrico lire 5 – Dazio sul pesce salato, per ogni quintale metrico lire 10 – Dazio sul salume e salame, per ogni quintale metrico lire 10 – Dazio sulla neve, per ogni quintale metrico lire 2.

Lo stato annuale resta fissato per lire ventimila trecentoquindici, giusta la deliberazione Consigliare del 4 dicembre 1875, approvata dalla Deputazione provinciale il di 27 detto mese.

La durata dell'appalto sarà di anni cinque dal 1º gennaio 1876 a tutto il 31 dicembre 1880.

Le condizioni che regolano lo appalto sono depositate nella segreteria comunale, visibili ad ognuno ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta in sostegno delle loro offerte è il ventesimo dello stato in denaro effettivo.

Chi rimarrà aggiudicatario dovrà anticipare per spese la somma di lire trecentosessanta, salva la liquidazione dopo reso definitivo il contratto.

Il termine utile per presentare un'offerta di aumento del ventesimo spira a tutto il giorno quattordici gennaio milleottocentosettantasei.

Chi vorrà offerire potrà presentarsi nel giorno, luogo ed ora designati di sopra innanti l'autorità suindicata.

Castroreale, 31 dicembre 1875.

IL SINDACO.

70 IL SEGRETARIO COMUNALE

SOCIETÀ MINERALOGICA MONTESANTO

Avviso.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti di detta Società è convocata pel giorno 31 gennaio corrente, ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio della Società in Genova, via San Lorenzo, nº 11, piano 3º.

Ordine del giorno:

1º Relazione del Consiglio.
2º Rendiconto e bilancio al 30 giugno 1875.
3º Nomina Commissione revisione conti.
4º Rinnovazione dei consiglieri scadenti.

84 *Il Direttore:* P. MIGLIORINI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si diffidano i possessori dei titoli provvisori del Prestito della città di Napoli emessi dal sottoscritto in data del 25 luglio 1873, e col programma di vendita del 20 luglio 1873, e segnati coi numeri 26454, 26455, 26458, 26460, 26462, 32753, 32754, 32703, 32013, 32014, 32994, 45558, 45567, 45579, 45580, 45581, 45582, 45583, 45599, 45600, che non avendo essi possessori di detti titoli adempito a tutto il 31 luglio 1875 al totale pagamento nei termini del programma suddetto e della dichiarazione su ciascun titolo, il sottoscritto ha proceduto all'annullamento dei titoli provvisori portanti i numeri di sopra enunziati.

Napoli, 31 dicembre 1875.

71 O. FANELLI.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Pordenone, riunito in camera di Consiglio composta dai signori Zorse cav. dottor Cesare presidente, Gialinà Ferdinando e Marconi dott. Francesco giudici,

Dichiara:

Autorizzarsi l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti a pagare ai signori cav. Jacopo e cav. Lucio fratelli Poletti fu Gio. Battista, l'uno domiciliato in Venezia, l'altro in Pordenone, per sè e quali eredi della loro madre Teresa contessa Ricchieri-Poletti la somma di lire 3456 02 ed accessorii in parti eguali tra di loro, prelevandole dal complesso dei depositi presso di essa esistenti, rappresentanti il prezzo ricavato all'asta giudiziale tenuta presso la cessata pretura di Sacile nei giorni 2, 9, 16 marzo 1871 ad istanza del nob. Brandolin Rota conte Girolamo Francesco in confronto degli esecutati Leopoldo Puppi e consorti.

Pordenone, 2 dicembre 1875.

Il cav. presidente ZORSE.

6663 COSTANTINI canc.

TRIBUNALE CIV. DI VOGHERA.

(2ª *pubblicazione*)

Canobbio Cesare fu Tomaso, residente in oggi a Novi Ligure, ha ottenuto dal tribunale civile di Voghera il decreto del tenore seguente:

" Autorizza la Direzione del Debito Pubblico di cancellare l'annotazione 2 maggio 1862, esistente a calce del certificato num. 70327, dell'annua rendita di lire venticinque, intestato a Canobbio Cesare di Tomaso, residente a Gavi, e quello render libero ed al portatore a disposizione del ricorrente che ebbe a cessare dalla qualità d'usciere pella cui malleveria trovasi il certificato stesso vincolato „.

Voghera, 18 dicembre 1875.

6892 Avv. MAURO RICCI proc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 23 dicembre 1874, rettificando l'altra precedente sua deliberazione degli 11 maggio stesso anno, con cui venne ordinato il tramutamento dei cinque certificati nominativi della complessiva annua rendita di lire 1330, intestati a Vergara Girolamo fu Francesco, sotto i numeri 38954, 38952, 128512, 77781 e 38953, e dei quali gli ultimi due trovansi vincolati ad ipoteca a favore di Adelaide Reymond, dichiara che per mero equivoco leggesi in quei certificati Adelaide Rusmond invece di Adelaide Reymond, e quindi ordina al Gran Libro di eseguirsi la precedente deliberazione. La presente notificazione è di giunta e rettifica a quelle eseguite in questo giornale nei giorni 26 settembre, 7 e 19 ottobre 1874, e ciò per tutti gli effetti di legge. 6620

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.